



**COMUNE DI PAGNACCO**

PROVINCIA DI UDINE

---

**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO  
SULLE AREE PUBBLICHE**

Approvato con modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE:**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche
- Articolo 4 Requisiti di accesso – sostituzione momentanea
- Articolo 5 Esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche
- Articolo 6 Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio
- Articolo 7 Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

### **TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO**

- Articolo 8 Segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 9 Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività
- Articolo 10 Richiesta autorizzazione e concessione del posteggio
- Articolo 11 Comunicazione a carico dell'operatore
- Articolo 12 Subingresso

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI**

- Articolo 13 Disposizioni relative ai mercati
- Articolo 14 Identificazione aree
- Articolo 15 Tipologie di mercati
- Articolo 16 Regolazione della circolazione veicolare
- Articolo 17 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita
- Articolo 18 Criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi, in scadenza e vacanti e scambio di posteggi
- Articolo 19 Decadenza e/o revoca della concessione del posteggio
- Articolo 20 Revoca dell'autorizzazione relativa al posteggio
- Articolo 21 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 22 Riassegnazione dei posteggi in caso di trasferimento del mercato
- Articolo 23 Gestione del registro delle presenze nei mercati
- Articolo 24 Precariato - assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare
- Articolo 25 Posteggi fuori mercato
- Articolo 26 Criteri per l'assegnazione di posteggi fuori mercato
- Articolo 27 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Articolo 28 Obbligazioni tributarie

### **TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

- Articolo 29 Orari dei mercati
- Articolo 30 Orari del commercio in forma itinerante
- Articolo 31 Giornate di chiusura e sospensioni temporanee

### **TITOLO V – INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO**

- Articolo 32 Mercato: localizzazione, caratteristiche ed orari – schede istitutive dei mercati

### **TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO**

- Articolo 33 Controlli
- Articolo 34 Sanzioni

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 35 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento
- Articolo 36 Efficacia del Regolamento

# TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

## Articolo 1

### Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con la L.R. 5 dicembre 2005 n.29 - Titolo III - Capo I che ha approvato la “*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002 n.2 <<Disciplina organica del turismo>>*” e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9 gennaio 2006 n.1 “*Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*”, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica anche:

- a. agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b. ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. L.vo 26 marzo 2010 n.59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (*Direttiva Servizi*);
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni ed al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e successive modifiche ed integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n.3 “*Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale*” e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”.

## **Articolo 2** **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

**commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari;

**vendita di generi alimentari:** la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare);

**vendita di generi non alimentari:** la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

**somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita dei generi alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto;

**specializzazioni merceologiche:** le tipologie merceologiche interne ai generi;

**operatore del settore alimentare:** il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

**preposto:** il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

**sostituzione momentanea:** la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali;

**aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

**posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

**posteggio fuori mercato:** area pubblica o privata del quale il Comune abbia la disponibilità, in occasione di fiere o di riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari, ecc.;

**mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

**presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

**fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

**presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

**miglioria:** la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato;

**spunta:** operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

**spuntista:** operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

**precario:** l'operatore in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato, le cui presenze sono annotate nell'apposito registro;

**farmer markets:** i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2010 n.4 "*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali*";

**attività stagionale:** l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - nel suo complesso non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

**attività temporanea:** l'attività commerciale o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

**inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

**segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A.:** la segnalazione prevista dall'art.19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**autorizzazione:** il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;

**avviso pubblico o bando:** atto del Dirigente competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;

**motivi imperativi d'interesse generale:** ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

### Articolo 3

#### Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

### Articolo 4

#### Requisiti di accesso - sostituzione momentanea

Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti per le altre attività commerciali.

I requisiti morali devono essere posseduti:

a) dal titolare dell'impresa individuale;

- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali;
- e) dal preposto;
- f) dal soggetto che opera in caso di sostituzione momentanea del titolare.

I requisiti professionali devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) dal legale rappresentante dell'impresa societaria, qualora sia anche preposto;
- c) dal preposto.

Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a 40 giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

## **Articolo 5**

### **Esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni (autorizzazione di tipo A);
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante (autorizzazione di tipo B, ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante é sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività' -S.C.I.A.- al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, é soggetto alle vigenti norme comunitarie (in particolare Regolamento comunitario n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## **Articolo 6**

### **Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio**

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (autorizzazione di tipo A), al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e

non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

Autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione del suolo pubblico possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo.

La validità dell'una è condizione per la validità dell'altra.

La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha durata di 10 anni e non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

In caso di trasferimento o ridimensionamento del mercato, così pure nei casi di subentro all'attività commerciale, la validità decennale decorre dalla data di rilascio della concessione originaria.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in favore di un soggetto che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come previsto e stabilito nel successivo art. 28.

La concessione cessa per decorrenza del termine, per rinuncia del titolare, per decadenza o revoca per motivi di interesse pubblico come previsto nei successivi articoli.

### **Articolo 7**

#### **Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante**

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.

A tal fine:

- le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, il tutto nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno.

L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale (in particolare tale attività è inibita nelle aree in cui è vietata la sosta o la fermata ai sensi del vigente Codice della Strada) e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri dall'area del mercato stesso.

Nelle aree pubbliche è consentita la vendita delle merci comprese nei settori merceologici autorizzati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

E' sempre vietato vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO**

### **Articolo 8**

#### **Segnalazione certificata di inizio attività**

Sono soggetti alla presentazione della segnalazione di inizio attività -S.C.I.A. tutte le attività ad essa assoggettate dalle norme di Legge tempo per tempo vigenti.

La S.C.I.A è presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa societaria direttamente nelle forme di Legge.

Nella S.C.I.A. devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o i requisiti essenziali: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la S.C.I.A. priva di:

- a. dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- b. dati della società;
- c. sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- d. documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- e. permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità o di documentato rinnovo;
- f. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nel precedente art. 4;
- g. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del preposto, corredata dalla relativa accettazione;
- h. indicazione del settore o dei settori merceologici;
- i. indicazione del posteggio e del mercato cui il posteggio fa riferimento, nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

### **Articolo 9**

#### **Procedimento di controllo della segnalazione certificata di inizio attività**

Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale.

Salvo diverse disposizioni di Legge sono verificate almeno il 10 % delle SCIA pervenute.

In caso di accertata inefficacia della S.C.I.A. si procede a termini di Legge. Nelle more di espresse disposizioni normative il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività segnalata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

### **Articolo 10**

#### **Richiesta autorizzazione e concessione del posteggio**

E' soggetto a domanda:

- a. il rilascio di autorizzazione su posteggio;



- b. la relativa concessione decennale di posteggio.

La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Pagnacco, secondo le modalità e i termini indicate nell'avviso pubblico emanato dal Dirigente competente per materia; la concessione sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso stesso.

Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze di autorizzazione su posteggio e di concessione decennale di posteggio, ne controlla la regolarità formale.

L'istanza deve contenere:

- a. i dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- b. i dati della società;
- c. la sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- d. il documento di identità del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- e. la copia del permesso di soggiorno, ove necessario, in corso di validità;
- f. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g. l'individuazione specifica del posteggio e del mercato cui il posteggio fa riferimento;
- h. l'indicazione del settore o dei settori merceologici;
- i. la dichiarazione di anzianità storica dell'operatore, derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- j. la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, l'istanza priva:

- a. dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- b. della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- c. del documento di identità del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società;
- d. della dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura.

L'istanza inefficace non può essere sanata e, pertanto, il Responsabile del procedimento informa il richiedente della sua archiviazione, entro 20 giorni dalla data di registrazione al Protocollo Generale del Comune.

Il Comune procederà all'assegnazione dei posteggi secondo i criteri previsti dall'art.42 della L.R. 05.12.2005 n.29.

## **Articolo 11**

### **Comunicazioni a carico dell'operatore**

Sono soggette a comunicazione la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, nonché la cessazione definitiva. La comunicazione va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco entro 30 giorni dall'evento.

Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 dieci giorni dal verificarsi dell'evento:

- a. la variazione della residenza della ditta individuale
- b. la variazione della ragione sociale dell'impresa societaria;
- c. la variazione della sede legale dell'impresa societaria;
- d. la sostituzione dei soci che non abbiano la qualifica di legale rappresentante;
- e. la sostituzione momentanea del titolare;
- f. il subingresso senza attivazione.

Gli interessati presentano la comunicazione all'ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco.

## **Articolo 12** **Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento - per atto tra vivi o a causa di morte - è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività -S.C.I.A.- e comporta, di diritto, il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Legge, comporta anche quello del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

Sono vietati i trasferimenti dell'attività di uno o più settori merceologici posseduti, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI**

### **Articolo 13** **Disposizioni relative ai mercati**

L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento il quale - in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici - stabilisce l'ubicazione delle aree relative ai mercati, le modalità di assegnazione dei posteggi, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti.

Le schede istitutive e le planimetrie dei singoli mercati, recanti la localizzazione, il numero e le dimensioni dei relativi posteggi, sono allegate al presente Regolamento.

In tali schede viene determinata la tipologia merceologica dei posteggi, dislocati in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, all'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, nonché sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi come previsto dall'art.48 comma 4 della Legge.

Il Comune assegna i posteggi in modo tale che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano collocati il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura, se presenti.

L'istituzione dei mercati sperimentali è disposta con apposita deliberazione della Giunta Municipale così come previsto dal successivo art. 15.

Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere ubicate in zone che non presentino pericolo di inquinamento da traffico veicolare, polveri, esalazioni dannose;
- b. essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi);
- c. disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;
- d. essere dotate di punti di erogazione di energia elettrica e di contenitori porta rifiuti a tenuta, muniti di coperchi;
- e. essere dotate, qualora siano previste attività di somministrazione, di servizi igienici ad uso esclusivo del personale e ad uso del pubblico.

Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni, dei relativi servizi nonché alla pulizia generale dell'area del mercato.

#### **Articolo 14** **Identificazione aree**

In base agli strumenti urbanistici vigenti si ritiene di identificare, nel territorio comunale di Pagnacco, le seguenti aree in cui è possibile l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, organizzato in mercati e fiere:

1. Area di parcheggio di Via Divisione Julia nel capoluogo;
2. Via Castellerio e Piazza Matteotti e Via Udine nel capoluogo;
3. Area festeggiamenti di Via Fruch, Via Freschi e P.le Martiri delle Foibe nel capoluogo;
4. Via del Buret e Via Garibaldi nel capoluogo;
5. Piazza San Valentino, Via Zampis e Via Braida di Ros nella frazione di Plaino;
6. Via del Castello in località Fontanabona.

Sulle aree private, messe a disposizione del Comune gratuitamente, è data facoltà di esercitare l'attività prevista dall'art.42 comma 1 della Legge in base al disposto dell'art.48 comma 9 della Legge medesima.

#### **Articolo 15** **Tipologie di mercati**

Il mercato si svolge con periodicità annuale, nella giornata o nelle giornate indicate in ciascuna scheda istitutiva allegata al presente Regolamento.

Esso può essere definito:

##### **IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:**

- **ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi sono organizzati:
  - per il medesimo settore merceologico;
  - per specializzazioni merceologiche;
  - per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il sub-ingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste.

##### **IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':**

- **annuale**, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;

- **stagionale**, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo (anche frazionato) non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
- **straordinario**, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
- **sperimentale**, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale - della durata massima di un anno solare - viene istituito con apposita deliberazione di Giunta, eccezionalmente anche al di fuori delle aree previste nel precedente art. 14. L'assegnazione dei posteggi, la cui durata è pari a quella del mercato sperimentale, avviene con le modalità previste dal precedente art. 10.

L'istituzione a titolo definitivo avviene mediante apposita delibera consigliare di aggiornamento del presente Regolamento, dando priorità, nell'assegnazione dei posteggi, a coloro che hanno partecipato al mercato sperimentale.

## **Articolo 16**

### **Regolazione della circolazione veicolare**

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale - emanata ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 - alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione coatta in concomitanza al giorno e all'ora di svolgimento del mercato.

L'area sarà pertanto accessibile ai soli veicoli degli operatori ed a quelli di soccorso e pronto intervento.

Per comprovate ragioni di pubblica sicurezza, per ragioni di viabilità o tutela della sicurezza della circolazione, per consentire l'erogazione di pubblici servizi o per altre motivate ragioni di pubblico interesse, il personale della Polizia Locale potrà disporre, anche verbalmente durante lo svolgimento del singolo mercato, lo spostamento e la dislocazione dei posteggi.

## **Articolo 17**

### **Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita**

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- esibire i documenti autorizzativi in originale;
- rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza;
- i corridoi tra banco e banco - avendo esclusiva funzione di transito - non possono essere utilizzati per la vendita, ne' possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2.20, in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda, oltre lo spazio assegnato, non può essere superiore al metro;
- le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse (ad eccezione delle tende come sopra specificato);

- l'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
- la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
- l'esposizione a terra delle merci poste in vendita è consentita solamente per: calzature, casalinghi, arredamento, ferramenta, fiori e piante;
- esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano, o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- utilizzare strumenti di misura e di pesatura del tipo approvato e sottoposti alle previste verifiche disposte dalle leggi in materia;
- collocare tali strumenti di pesatura in modo tale che il cliente possa controllare la misura, la pesatura e l'eventuale costo.

Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio, è fatto assoluto divieto di:

- concedere a terzi il posteggio se non unitamente all'azienda commerciale;
- scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari se non in base a quanto stabilito nel successivo art.18;
- dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;
- danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione;
- applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- danneggiare o imbrattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
- tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- fare bagarinaggio e incetta, praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora è vietato. E' consentito, esclusivamente agli operatori del settore, l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo sia agli operatori contermini che agli acquirenti e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;
- vendere la merce al di fuori del proprio posteggio con merce al braccio;
- infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- vendere, sulle aree pubbliche, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e ss. m.i.);
- protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
- tenere acceso il motore del proprio veicolo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza.

Ciascun operatore è inoltre responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc.), della pulizia e

della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare, l'operatore del settore alimentare dovrà garantire, nelle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti.

Qualora si utilizzino impianti o attrezzature atti alla produzione di calore uso cottura, riscaldamento o altro, alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

Fatto salvo il rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, l'attività di vendita di prodotti alimentari è ammessa nell'assoluto rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" del Ministro della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002.

L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

### **Articolo 18**

#### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi, in scadenza e vacanti e scambio di posteggi**

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Polizia Locale, unitamente all'Ufficio commercio, individua i posteggi vacanti nel mercato. L'individuazione dei posti vacanti, ai fini del rilascio di nuove concessioni, viene effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato.

Le richieste di miglioria devono essere presentate nel periodo compreso tra il 01 gennaio al 31 gennaio di ogni anno. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato, desunta dal registro presenze. In caso di uguale anzianità storica di presenza, la richiesta di miglioria verrà soddisfatta sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (farà riferimento il numero di Protocollo).

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio.

La concessione avverrà mediante la formazione di una graduatoria ogniqualvolta per il singolo posteggio solo qualora vi sia una pluralità di domande.

Salvo diverse disposizioni delle norme di grado sovraordinato la concessione dei posteggi in scadenza avverrà secondo i criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e del successivo *"PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ANCI FRIULI VENEZIA GIULIA E FIVA CONFCOMMERCIO PER L'UNIFORME APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DEL "DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 5 LUGLIO 2012, EX ART.70, COMMA 5 DEL D.LGS.59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE"*.

Salvo diverse disposizioni delle norme di grado sovraordinato la concessione dei posteggi liberi avverrà secondo i seguenti criteri:

*Criterio di Anzianità professionale.* Punteggio massimo attribuibile 100 punti in base alla anzianità effettiva desunta dalla durata dell'iscrizione presso il registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., Verranno assegnati n. 10 punti per ogni anno intero di iscrizione. Nel caso di annualità non intere, verrà attribuito un punto per ogni mese di iscrizione.

*Criterio di presenza.* Il punteggio verrà attribuito in base all'effettiva presenza nel biennio precedente la scadenza della domanda (anni 2015 e 2016 in sede di prima applicazione), assegnando n. 5 punti per ogni presenza effettiva nel rispetto del regolamento sulla COSAP.

Le domande per l'assegnazione dei posteggi vacanti devono essere presentate al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo avviso pubblico.

In base alle domande pervenute, l'Ufficio comunale competente compila la graduatoria - che avrà validità tre anni - in base ai criteri di priorità dell'art. 42 della L.R. 05.12.2005 n.29.

In caso di parità si osserva il seguente criterio suppletivo:

- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di ricezione.

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Lo scambio di posteggio fra due operatori viene consentito purché avvenga senza modifica alcuna degli spazi assegnati (sia in termini di dimensioni sia in termini di superficie) previa presentazione di apposita domanda, da inviare con firma congiunta al competente ufficio del Comune di Pagnacco, il quale provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

## **Articolo 19**

### **Decadenza e/o revoca della concessione del posteggio**

Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.

Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti o dare indicazioni su come gli stessi andranno conferiti.

La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica, e va immediatamente comunicata all'interessato non appena il provvedimento sanzionatorio, emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti, è divenuto esecutivo.

L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei termini previsti dal successivo art.28, comporta l'avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

La decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso in ciascun anno solare, senza giustificato motivo e per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, riguarda chi non utilizza il posteggio per un numero di giorni complessivamente pari o superiori a 17 (diciassette). Accertato il mancato utilizzo del posteggio, nei termini su indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Gli accertamenti sull'utilizzo dei posteggi è eseguito dagli operatori della Polizia Locale come disposto dal successivo art.23.

La revoca dell'autorizzazione deve essere, in ogni caso, sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del servizio attività produttive del Comune.

## **Articolo 20**

## **Revoca dell'autorizzazione relativa al posteggio**

L'autorizzazione è revocata ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività -S.C.I.A.- perde efficacia:

- a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
- b. nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;
- c. nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività subita per detta violazione;
- d. nel caso in cui il titolare di autorizzazione decada dalla concessione del posteggio ai sensi dell'art.19 del presente Regolamento.

### **Articolo 21**

#### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

L'Amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il concessionario. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un'altro posteggio, se possibile, avente un superficie non inferiore a quella precedente, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi vacanti;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile.

La revoca della concessione del posteggio, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. 241/1990 e successive modificazioni, salvo casi contingibili ed urgenti, che se verbalmente impartiti, precedono la comunicazione formale del caso.

### **Articolo 22**

#### **Riassegnazione dei posteggi in caso di trasferimento del mercato**

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari nel caso di trasferimento del mercato in altra sede.

La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.

Il trasferimento definitivo del mercato in altra sede avviene con apposita delibera consiliare, che definisce anche i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.

Il trasferimento temporaneo del mercato, dovuto a motivi di interesse pubblico, viene diversamente disposto con deliberazione della Giunta Comunale, alla quale compete anche la ridefinizione dei posteggi (metratura e tipologia).

La riassegnazione dei posteggi per trasferimento del mercato in altra sede, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990 e successive modificazioni.

### **Articolo 23**

#### **Gestione del registro delle presenze nei mercati**

Compete al servizio della Polizia Locale la direzione e la vigilanza sulla regolarità delle operazioni commerciali al fine di impedire ogni turbativa al regolare svolgimento del mercato e garantire l'osservanza del presente Regolamento.



La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori presentatisi con attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività, e redige la graduatoria delle presenze, raccogliendo le firme degli operatori presenti all'orario di inizio delle operazioni di vendita.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale o dell'associato, in ogni caso, muniti di autorizzazione in originale.

Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con delega del titolare.

L'operatore assegnatario del posteggio, che non provveda ad occuparlo all'inizio delle operazioni di vendita, che si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, o che lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.

Le assenze determinate da eventi atmosferici eccezionali non sono considerate tali purché gli eventi stessi determinino l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare o ferie, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione se debitamente giustificati con idonea documentazione (certificato medico per malattie e gravidanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio per servizio militare, semplice comunicazione preventiva per le ferie).

Qualora la documentazione giustificativa venga presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

Le presenze al mercato effettuate dall'operatore commerciale in forma di precario, sono conteggiate nel registro indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

#### **Articolo 24**

##### **Precariato - assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare**

Nel caso in cui il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente art.23 - fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare opportunamente giustificati - non ha diritto al rimborso del canone COSAP.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

La spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.

La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non siano presenti o che non siano muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

L'assegnazione ai soggetti legittimati, in quanto titolari di un'autorizzazione in forma itinerante, dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare viene effettuata secondo le seguenti priorità:

- maggior numero di presenze complessive accumulate dall'operatore commerciale all'interno del mercato in qualità di precario, come risultante dalla rilevazione presenze effettuata dal personale della Polizia Locale;

- in caso di parità con sorteggio.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure:

- il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, muniti di idonea delega sottoscritta in originale,
- il collaboratore familiare,
- il preposto,
- il dipendente,
- il lavoratore occasionale,
- l'associato.

L'occupazione temporanea del posteggio assegnato ai precari è subordinata al contestuale pagamento del canone/tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, calcolata sulla base della superficie occupata, direttamente a mani dell'operatore di Polizia Locale, che rilascia regolare ricevuta.

La mancata presenza al mercato degli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, per un periodo di tempo superiore ad 1 anno solare comporta l'azzeramento delle presenze precedentemente maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, se debitamente giustificati.

## **Articolo 25** **Posteggi fuori mercato**

Ai sensi del disposto dell'art.42 comma 11 della L.R. 05.12.2005 n.29, in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone che si verificano a seguito di manifestazioni pubbliche locali di natura sportiva, culturale, sagre, feste popolari, ecc., possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio in posteggi al di fuori del mercato.

Esse sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui al precedente art.4 (morali e professionali) nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione del suolo pubblico, possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo.

La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a 21 giorni consecutivi, mentre l'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno.

Il Dirigente, sentita la Polizia Locale, dispone con proprio provvedimento la delimitazione dell'area, l'orario di svolgimento dell'attività, il numero dei posteggi da riservare in relazione alle caratteristiche dell'area, alla durata della manifestazione ed alle esigenze dell'utenza.

L'assegnazione dell'area viene effettuata nei limiti degli spazi disponibili in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Le domande devono pervenire al Protocollo del Comune di Pagnacco, anche a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le domande pervenute oltre il termine sopra previsto potranno essere esaminate esclusivamente nell'ipotesi di disponibilità di spazi residui e nel rispetto dei criteri di assegnazione prima citati.

Per la stessa occasione non può essere rilasciata più di un'occupazione temporanea ad una stessa impresa.

Sono consentite, previa sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, le attività di vendita effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.

La regolamentazione della circolazione veicolare avviene secondo quanto stabilito dal precedente art.16.

### **Articolo 26** **Criteri per l'assegnazione di posteggi fuori mercato**

I posteggi fuori mercato possono essere assegnati sia a soggetti già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia a soggetti privi di tale autorizzazione.

I soggetti già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dovranno presentare al Comune domanda di concessione del posteggio fuori mercato, se prevista, mentre i soggetti non in possesso della predetta autorizzazione dovranno presentare contestualmente alla domanda di posteggio, se prevista, la S.C.I.A. per l'esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche.

La domanda/S.C.I.A. dovrà contenere i dati previsti nei precedenti artt. 8 e 10.

L'assegnazione dei singoli posteggi verrà effettuata dal Responsabile competente in materia, mediante apposita graduatoria, redatta in base alla data di presentazione della domanda al protocollo, anche tramite PEC, facendo riferimento all'ora di deposito/presentazione della domanda stessa (nella domanda dovrà essere tassativamente indicato il possesso dei requisiti di cui al precedente art.4).

L'assegnazione e l'utilizzazione di un posteggio fuori mercato non è considerata in nessun caso quale presenza dell'operatore al mercato settimanale, di conseguenza non viene considerata nel calcolo delle presenze dei precari; l'assegnazione e l'utilizzazione di un posteggio fuori mercato non comporta il rilascio di alcun tipo di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art.42 della L.R. 05.12.2005 n.29.

I termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione temporanea ed il relativo posteggio in occasione di riunioni straordinarie di persone saranno definiti con apposito avviso pubblico.

### **Articolo 27** **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art.8 della L. 29.12.1993 n.580 ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 dell'art.4 del D.L.vo 18.05.2001 n.228, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta di prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Gli agricoltori che intendono esercitare presso le aree di mercato la vendita dei propri prodotti, devono presentare al protocollo comunale, anche a mezzo PEC, la seguente documentazione:

- apposita domanda di concessione del suolo pubblico;
- segnalazione certificata di inizio attività -S.C.I.A.-.

L'area riservata agli imprenditori agricoltori viene stabilita, all'interno di ogni mercato, mediante l'indicazione della metratura ad essi destinata nella relativa scheda istitutiva.

L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:

- commercializzazione di prodotti tipici locali da parte di produttori agricoli presenti sul territorio comunale di Pagnacco;
- maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Eventuali posteggi, non occupati all'inizio delle operazioni di vendita all'interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, in via prioritaria ad altri imprenditori agricoli, sulla base dei criteri sopra indicati; in mancanza di questi, l'area potrà essere assegnata, in via temporanea, ad altri operatori commerciali.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

E' inoltre consentita - in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola - l'assegnazione dei posteggi per un durata:

- a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni.

## **Articolo 28** **Obbligazioni tributarie**

La concessione d'uso del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto per le occupazioni temporanee.

Per il relativo conteggio si rimanda a quanto previsto dal vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* nonché dalla tariffa aggiornata annualmente con apposita Delibera giuntales.

Il concessionario dovrà corrispondere anticipatamente l'importo del canone, rapportato al numero di giorni utili di occupazione nel corso di un anno solare, e relative metrature, mediante pagamento da effettuarsi con versamento sul c/c postale intestato al Comune di Pagnacco – COSAP entro la fine del mese di Aprile dell'anno a cui si riferisce.

I titolari di posteggio sono tenuti altresì al pagamento della tariffa di smaltimento rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto previsto e stabilito nel relativo regolamento comunale.

## **TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 29** **Orari dei mercati**

Vengono individuati i seguenti indirizzi per la determinazione degli orari del mercato:

- a. l'occupazione del suolo pubblico, da parte degli operatori concessionari, potrà avvenire dalle ore 06.30 alle ore 08.00;
- b. inizio delle vendite non prima delle ore 7.00;
- c. fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore alle 8 ore giornaliere;
- d. l'area occupata dai titolari di posteggio deve essere sgomberata entro un'ora dalla fine delle operazioni di vendita;
- e. il termine per l'assegnazione dei posteggi non occupati viene fissato alle ore 08.15 o come diversamente stabilito nella relativa scheda di istituzione del mercato;
- f. per quanto riguarda i mercati allestiti in occasione di manifestazione temporanee, gli orari di funzionamento degli stessi saranno determinati, di volta in volta, con l'emissione dei previsti titoli autorizzativi per l'effettuazione delle manifestazioni stesse.

### **Articolo 30**

#### **Orari del commercio in forma itinerante**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato entro la seguente fascia oraria: dalle ore 7.00 alla ore 22.00.

In occasione di manifestazioni od altre ricorrenze o festività gli operatori possono esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante, nelle aree in cui tale forma di commercio non è espressamente vietata, anche nei giorni domenicali e festivi, rispettando l'orario della manifestazione stessa. Resta salva la previsione del successivo art.31.

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

### **Articolo 31**

#### **Giornate di chiusura e sospensioni temporanee**

Gli operatori di commercio sulle aree pubbliche osservano la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Qualora l'attività del mercato coincida con una delle festività di cui al punto precedente, non è consentita l'effettuazione del mercato straordinario.

Il Dirigente competente per materia può, con proprio provvedimento, temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, ed il commercio in forma itinerante in tutto il territorio comunale per motivi di interesse pubblico.

## **TITOLO V – INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO**

### **Articolo 32**

#### **Mercato: localizzazione, caratteristiche ed orari - schede istitutive dei mercati**

Fanno parte del presente Regolamento le schede istitutive e relative planimetrie:

SCHEDA N. 1 mercato di Via Divisione Julia del martedì.

SCHEDA N. 2 mercato di Piazza San Valentino – Via Zampis a Plaino del sabato.

## **TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Articolo 33**

#### **Controlli**

La direzione e la sorveglianza dei mercati è affidata al personale del Servizio di Polizia Locale.

A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

L'A.S.S. competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

#### **Articolo 34** **Sanzioni**

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento, sarà sanzionato ai sensi degli artt.79 e 81 della L.R. 05.12.2005 n.29.

Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nell'area del mercato o sul posteggio.

Il verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle norme penali, le specifiche violazioni al presente Regolamento, che non siano già contemplate dalle norme regionali, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00.= ed il massimo di Euro 300,00.=.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie, sono effettuate in base alle disposizioni della L.R. 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le procedure definite da apposito Regolamento Comunale.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Pagnacco.

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 35** **Attività escluse dalla disciplina del Regolamento**

Il presente Regolamento non si applica:

- a. a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b. agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del D.L.vo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A.- e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
- c. alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.

#### **Articolo 36** **Efficacia del Regolamento**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di efficacia tutte le precedenti disposizioni comunali che disciplinano la materia.

Il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito internet comunale.

Nel caso di sopraggiunta normativa di ordine gerarchico superiore che disciplini la materia in modo diverso da quanto indicato nel presente Regolamento, lo stesso verrà disapplicato per la parte non più conforme alla legislazione vigente.

<b>SCHEDA N. 1</b>
--------------------

**MERCATO DI VIA DIVISIONE JULIA****Ubicazione:** Via Divisione Julia, area parcheggio nel capoluogo di Pagnacco**Tipologia:** Ordinario**Periodicità:** Annuale**Cadenza:** settimanale**Giornata svolgimento:** martedì (in caso coincida con un giorno festivo, il mercato non viene svolto)**Denominazione:** Mercato del martedì**Area mercato:** mq. 1.252 (calcolata sul totale delle aree disponibili per i posteggi, comprese quelle destinate ai clienti)**Superficie complessiva dei posteggi:** mq. 674**Numero posteggi:** 13 (vedasi tabella\*)**Area Imprenditori agricoli:** mq. 150**Orari carico/scarico:** 06,30 - 08,00**Orari spunta:** 08,00 - 08,45**Orari vendita:** 07,00 - 13,30**Prescrizioni particolari** L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Il posteggio si considera dotato di fornitura elettrica quando la presa di alimentazione è ubicata a meno di trenta metri dal posteggio. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi, omologate CEI, qualora attraversi corridoi pedonali.


\* La tabella sotto riportata indica il numero dei posteggi attualmente esistenti, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 13, nonché l'area totale riservata agli imprenditori agricoli:

<i>NUMERO</i>	<i>FRONTE ml</i>	<i>PROFONDITA' ml</i>	<i>AREA mq</i>	<i>NOTE</i>
1	8	5	40	NON ALIMENTARE
2	9	6	54	NON ALIMENTARE
3	9	6	54	NON ALIMENTARE
4	10	7	70	NON ALIMENTARE
5	14	6	84	NON ALIMENTARE
6	7	4	28	ALIMENTARE
7	8	4	32	ALIMENTARE
8	10	6	60	NON ALIMENTARE
9	8	4	32	ALIMENTARE
10	10	6	60	ALIMENTARE
11	10	6	60	NON ALIMENTARE
12	10	6	60	NON ALIMENTARE
13	8	5	40	NON ALIMENTARE
14			140	PRODUTTORI AGRICOLI



ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
MERCATO DI PAGNACCO VIA DIVISIONE JULIA - PLANIMETRIA  
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL 30/11/2016

PLANIMETRIA DI PROGETTO SISTEMAZIONE AREA



## SCHEDA N. 2

### **MERCATO DI PLAINO**

**Ubicazione:** Piazza San Valentino / Via Zampis

**Tipologia:** Ordinario

**Periodicità:** Annuale

**Cadenza:** settimanale

**Giornata svolgimento:** sabato (in caso coincida con un giorno festivo, il mercato non viene svolto)

**Denominazione:** Mercato del sabato di Plaino

**Area mercato:** mq. 800 (calcolata sul totale delle aree disponibili per i posteggi, comprese quelle destinate ai clienti)

**Superficie complessiva dei posteggi:** mq. 200

**Numero posteggi:** 4 (vedasi tabella\*)

**Area Imprenditori agricoli:** mq. 200

**Orari carico/scarico:** 06,30 - 08,00

**Orari spunta:** 08,00 - 09,00

**Orari vendita:** 07,00 - 13,30

**Prescrizioni particolari** L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Il posteggio si considera dotato di fornitura elettrica quando la presa di alimentazione è ubicata a meno di trenta metri dal posteggio. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi, omologate CEI, qualora attraversi corridoi pedonali.

Sull'area di Piazza San Valentino è assolutamente vietato accedere con veicoli in quanto la pavimentazione potrebbe subire danneggiamenti; gli operatori potranno usufruire delle vicine aree di parcheggio per le operazioni di carico / scarico.

\* La tabella sotto riportata indica il numero dei posteggi attualmente esistenti, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 4, nonché l'area totale riservata agli imprenditori agricoli:

<i>NUMERO</i>	<i>FRONTE ml</i>	<i>PROFONDITA' ml</i>	<i>AREA mq</i>	<i>NOTE</i>
<b>1</b>	10	5	50	<b>ALIMENTARE</b>
<b>2</b>	10	5	50	<b>NON ALIMENTARE</b>
<b>3</b>	10	5	50	<b>ALIMENTARE</b>
<b>4</b>	10	5	50	<b>NON ALIMENTARE</b>
<b>5</b>			200	<b>PRODUTTORI AGRICOLI</b>

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
MERCATO DI PLAINO VIA ZAMPIS - PIAZZA SAN VALENTINO - PLANIMETRIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL 30/11/2016

